

## IMPOSTE SUL REDDITO

### ***Permuta tra valute virtuali e dubbi sulla tassazione applicabile***

di **Francesco Paolo Fabbri**



Dopo diversi anni nei quali è **mancata una disciplina organica** sugli **aspetti fiscali** e dichiarativi delle **criptovalute**, con l'[articolo 1, commi 126-147, L. 197/2022](#) ("Legge di Bilancio 2023") è stata introdotta, per la prima volta nel nostro ordinamento, una **disciplina tributaria** per questo tipo di beni (anche definiti "**valute virtuali**", "**cripto-attività**" eccetera), ossia quelle **rappresentazioni digitali di valore e di diritti** la cui diffusione è andata di pari passo con la tecnologia c.d. di "**registro distribuito**" di **informazioni digitali** (c.d. "*Distributed Ledgers Technology*"), la cui principale applicazione è rappresentata dalla **blockchain**.

È stata infatti stabilita, in **modo esplicito**, l'**inclusione delle cripto-attività** nell'ambito del **quadro impositivo** sui redditi delle **persone fisiche**.

Nello specifico, nell'[articolo 67, comma 1, Tuir](#) viene inserita una **nuova categoria di "redditi diversi"**, facente capo alla neo-introdotta lettera c-sexies), costituita dalle **plusvalenze** e dagli **altri proventi** realizzati mediante:

- **rimborso/cessione a titolo oneroso**, oppure
- **permuta**, o ancora
- **detenzione**,

di valute virtuali, comunque denominate, **non inferiori complessivamente a 2.000 euro** nel periodo d'imposta.

Ciò che balza istantaneamente all'occhio è una sorta di "**unicum**" a livello di **ordinamento fiscale**, dal momento che risulta possibile che anche la **mera detenzione** di criptovalute dia luogo a **proventi tassabili**, fattispecie che costituisce difatti una sorta di **eccezione** alla regola generale che, relativamente ai **beni**, vede la **tassazione solamente nel realizzo**.

Con riferimento alle cripto-attività ciò si giustifica in quanto vi sono ipotesi nelle quali tali

beni possono essere “**vincolati**” affinché **se ne generino altri** (come nel caso delle operazioni di **mining, staking e airdrop**): in dette ipotesi, quindi, la detenzione delle criptovalute risulta in qualche modo simile a quella dei **redditi fondiari**, derivanti da asset che parimenti producono “**frutti**”, motivo per cui anche questi ultimi sono sottoposti a **imposizione per la sola detenzione**.

Il richiamato [articolo 67 Tuir](#), così come modificato dalla “Legge di Bilancio 2023”, specifica poi che **non costituisce** una **fattispecie fiscalmente rilevante** la **permuta tra criptovalute**, anche se solo in presenza di determinate **condizioni**.

L'ultimo periodo della citata lettera c-sexies) dispone infatti che “*Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra crypto-attività **aventi eguali caratteristiche e funzioni***”, espressione che dà tuttavia luogo ad alcuni **interrogativi** – anche di particolare rilievo – che portano alla necessità di un **inquadramento preliminare**.

Occorre tenere presente che, nel “mondo crypto”, la **rivendita di valute virtuali** può senz'altro avvenire avendo come **contropartita** le c.d. **valute FIAT** (aventi corso legale), oppure anche ottenendo **altre criptovalute**; anzi, tale tipo di operatività risulta particolarmente **frequente** nell'ambito di riferimento.

Ciò che rileva in simile frangente è il fatto che detti scambi tra crypto-attività possono avvenire tra beni analoghi (ad esempio bitcoin contro bitcoin, oppure ethereum contro ethereum) oppure con permuta tra **diverse tipologie** di simili beni.

Nello specifico, nonostante ad oggi esistano decine di migliaia di valute virtuali, esse possono essere sostanzialmente ricondotte alle seguenti “classi”:

- **currency tokens**, che configurano **mezzi di pagamento** per l'**acquisto di beni o servizi** oppure **strumenti** finalizzati al **trasferimento o investimento di denaro o di valori**;
- **security tokens**, i quali incorporano **diritti economici** legati all'**andamento di un'iniziativa imprenditoriale** (tipicamente il diritto di partecipare alla distribuzione dei futuri dividendi) e/o di **diritti amministrativi** (ad esempio diritti di voto su determinate materie);
- **utility tokens**, rappresentativi di **diritti diversi**, legati alla possibilità di **utilizzare il prodotto o il servizio** che l'emittente intende realizzare (come può avvenire nel caso di licenza per l'utilizzo di un software ad esito del processo di sviluppo);
- **non fungible token (NFT)**, ossia **token unici, rari e indivisibili** nati tipicamente per rappresentare **asset digitali** (oggetti collezionabili su blockchain, opere d'arte digitali, proprietà nella realtà virtuale, biglietti per eventi e oggetti di gioco eccetera) o per **certificare proprietà fisiche reali** (recentemente si è visto il caso relativo agli immobili, auto, opere d'arte e proprietà intellettuali di vario genere).

La categorizzazione di cui sopra assume rilevanza in quanto, nonostante detta **macro-distinzione**, risulta alla data odierna molto **difficile** che anche crypto-attività della **stessa**

**tipologia** possano essere **realmente analoghe**, almeno in termini di “*caratteristiche e funzioni*”.

Cosa che viene invece specificamente richiesta, dal richiamato ultimo periodo dell'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies) del Tuir, ai fini dell'**irrilevanza fiscale** delle **permuta** tra asset di questo genere.

La circostanza appena richiamata sarebbe quindi, evidentemente, in grado di **porre nel nulla** quest'ultima **previsione** sulla **non imponibilità** degli **scambi tra valute virtuali**; anche se, a questo proposito, può venire in ausilio – almeno a livello **interpretativo** – quanto riportato dalla **relazione illustrativa** alla “Legge di Bilancio 2023”.

Ed infatti, nella relazione all'allora **disegno di legge** (presentato alla Camera il 29 novembre 2022, A.C. 643) si può notare una nota esplicativa della disposizione in esame, laddove si riportava che “*ad esempio non assume rilevanza lo scambio tra valute virtuali, mentre **assume rilevanza fiscale l'utilizzo di una crypto-attività per l'acquisto di un bene o un servizio o di una altra tipologia di crypto-attività** (ad esempio l'utilizzo di una **crypto currency** per acquistare un **non fungible token**) o la conversione di una crypto currency in euro o in valuta estera*”.

Sembra quindi che, secondo il legislatore, il **riferimento alle caratteristiche e funzioni** delle valute virtuali di cui si è detto **non** debba essere fatto **a livello puntuale** – in quanto, lo si ribadisce, ciò porterebbe sostanzialmente all'**inapplicabilità in toto** della **stessa previsione**, a causa delle (talvolta anche rilevanti) differenze tra valute virtuali afferenti alla stessa “classe” – bensì in termini di **categoria di appartenenza**.

Si tratta, evidentemente, di un sillogismo **favorevole al contribuente**, nella misura in cui **amplia** – o meglio, **rende effettivamente fruibile** – l'ambito applicativo della norma che rende **fiscalmente irrilevanti** gli **scambi c.d. crypto su crypto**.

Anche se, a ben vedere, simile argomentazione soffre di un **limite non marginale**, dato dal fatto che il contenuto della relazione illustrativa **non assume rilevanza di fonte del diritto**.

Questo perché, come noto, l'articolo 12, comma 1, primo periodo delle Preleggi al codice civile (sulla “**Interpretazione delle leggi**”) dispone espressamente che “*Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal **significato proprio delle parole secondo la connessione di esse**, e dall'intenzione del legislatore*”.

In proposito, al netto di ulteriori approfondimenti prettamente di linguistici, si può rilevare come la virgola che precede la locuzione “**e dall'intenzione del legislatore**” rende tale ultima parte del periodo **servente** rispetto alla **frase antecedente**, non potendovi quindi derogare ma dovendo essere **letta e considerata unitamente ad essa**.

Quanto sopra riportato ha essenzialmente due conseguenze da tenere a mente, ossia:

- il **primo canone ermeneutico** da utilizzare per interpretare – ed applicare – le

disposizioni di legge risulta sempre e comunque quello dell'**interpretazione letterale** (la c.d. "*vox iuris*");

- quest'ultimo può poi essere "corroborato" dall'**intenzione del legislatore** (la "*voluntas legis*", riscontrabile, come nel caso in esame, dall'**analisi dei lavori preparatori** dei testi normativi), la quale può eventualmente sostituire l'interpretazione letterale ma solamente, si badi bene, se il **tenore testuale del precetto non sia da sé in grado di fornire una soluzione** rispetto al possibile significato da attribuire al medesimo.

Da notare che, in virtù di quanto appena riportato, si giustifica il noto brocardo latino secondo cui "*in claris non fit interpretatio*", il quale indica infatti che, laddove si ha a che fare con una norma con un chiaro e preciso significato, non occorre procedere con alcuno sforzo interpretativo per "decodificarla".

Pare quindi evidente che, in **manca di chiarimenti** ufficiali, segnatamente di carattere "**normativo positivo**" (ulteriori alla relazione illustrativa citata in precedenza), per i soggetti che effettuino simili permutazioni tra beni digitali può risultare particolarmente **aleatoria** la determinazione del **corretto trattamento fiscale** da applicare alla casistica in discorso; questo, soprattutto, qualora i **valori** a cui avvengono gli **scambi** risultino sufficientemente **elevati**.

Si tratta comunque di una **fattispecie** che, come già riportato, è **molto comune** per chi opera con i beni in discussione, motivo per il quale non pare che simile **incertezza normativa** possa – se non in casi rari – rappresentare un vero "freno" rispetto a questo tipo di attività di scambio.